

SETTEMBRE 2012

LA NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Dal 29 agosto scorso, data di entrata in vigore del Regolamento del Ministro della Giustizia (Decreto n. 138 del 23 giugno 2012), pubblicato nella <<Gazzetta Ufficiale>> n. 189 del 14 agosto 2012, è consentito ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni di costituire una società a responsabilità limitata c.d. “semplificata” con un capitale sociale minimo di un euro.

A cura del Dipartimento Corporate italiano.

Alessandro De Nicola
adenicola@orrick.com

Laura Cappiello
lcappiello@orrick.com

Ornella Vastola
ovastola@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

Via libera alla S.r.l. semplificata con il Decreto ministeriale n. 138 del 23 giugno 2012.

Introdotta con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “Decreto Liberalizzazioni”) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”), la **società a responsabilità limitata semplificata** (di seguito anche “Srls”) rappresenta una nuova tipologia societaria che consente a chi ha meno di 35 anni di costituire una società di capitali versando anche un solo euro come capitale sociale iniziale, anziché diecimila euro, come previsto per la S.r.l. tradizionale.

La Srls si caratterizza per essere una società che, pur mantenendo quasi totalmente le prerogative giuridiche e fiscali della società a responsabilità limitata e il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta, non comporta l'obbligo di avere un capitale minimo, se non di un ammontare simbolico pari ad un euro.

In particolare, la costituzione di una Srls è agevolata non soltanto dal punto di vista dell'ammontare del capitale sociale necessario per la sua realizzazione (inferiore a 10.000,00 euro) ma anche dei costi da sostenere, i quali risultano notevolmente ridotti (l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti gli onorari notarili. Sono applicabili invece solo l'imposta di registro e la tassa annuale della Camera di Commercio).

L'art. 3 del Decreto Liberalizzazioni ha inserito nel codice civile il nuovo art. 2463-*bis* c.c. ai sensi del quale una Srls può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto u.s., e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, n. 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) l'attività che costituisce l'oggetto sociale ex art. 2463, secondo comma, n. 3, c.c.; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza nonché le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2463, secondo comma, n. 8;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

Obbligatoria è l'indicazione della denominazione di "società a responsabilità limitata semplificata" negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico nei quali è richiesta, inoltre, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, della sede della società nonché dell'ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta.

È fatto altresì divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età richiesti dalla citata norma, pena la nullità dell'atto medesimo.

È quindi nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero a soggetti che abbiano compiuto trentacinque anni.

Da ultimo, in data 29 agosto u.s. è entrato in vigore il Decreto ministeriale del 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto scorso, contenente il modello di statuto societario necessario al notaio per redigere l'atto costitutivo della nuova forma societaria. Un provvedimento che ha dato, pertanto, concretamente il via alle Srls introdotte con il Decreto Liberalizzazioni.

Il suddetto modello di statuto ha assunto una fisionomia "minimalista" sulla base delle considerazioni per cui norme regolamentari non possono incidere su scelte che la disciplina primaria riserva all'autonomia privata, come precisato dal Ministero della Giustizia.

Perciò, per tutto quanto non espressamente regolato dal modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'allegato A del Decreto ministeriale, si adottano le disposizioni contenute nel codice civile, salvo deroga delle parti.

Al compimento dei trentacinque anni di età dei soci la società potrà essere trasformata in una tradizionale S.r.l., attraverso un aumento del capitale sociale, oppure potrà essere trasformata in una **S.r.l. c.d.a "capitale ridotto"** ("**Srlcr**"), società quest'ultima introdotta recentemente dall'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge n. 134/2012, c.d. "Decreto Crescita". Essa rappresenta una terza forma giuridica, con capitale anch'esso pari ad un minimo di un euro, riservata però alle persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni alla data di costituzione della società, la quale rimane esclusa dalle agevolazioni riguardanti gli oneri notarili, le imposte di bollo e le spese di segreteria previste per la Srls.